

## Immigrazione e asilo

### **Clausole di esclusione del riconoscimento dello status di rifugiato, principio di *non refoulement* ed incidenza delle pronunce di un tribunale penale internazionale in una recente sentenza del Consiglio di Stato francese**

*Sommario:* 1. Rilievi introduttivi. – 2. I fatti all'origine del caso: profili problematici. – 3. Obbligo di diniego del riconoscimento dello status. – 4. Margine di discrezionalità nella valutazione della gravità: il rilievo del giudicato di un Tribunale penale internazionale nell'apprezzamento degli Stati. – 5. Conseguenze dell'esclusione e principio di *non refoulement*: equilibrio instabile?

1. Uno tra i profili più problematici dell'istituto dell'asilo e della protezione internazionale riguarda senza dubbio l'interpretazione e la corretta applicazione delle clausole di esclusione dal riconoscimento dello status di rifugiato, così come

previste dalla Convenzione di Ginevra del 1951 sui diritti dei rifugiati (in proposito paragrafo 7(d) dello Statuto dell'UNHCR del 1950; UNHCR, *Handbook on Procedures and Criteria for determining Refugee Status, Chapter IV: Exclusion Clauses*, HCR/1P/4/ENG/REV.4, Reissued, Geneva, February 2019, p. 34 ss.; *Guidelines on International Protection No. 5: Application of the Exclusion Clauses: Article 1F of the 1951 Convention relating to the Status of Refugees*, p. 115 ss., HCR/GIP/03/05 4 September 2003) e successivamente riprese da atti normativi regionali e settoriali (si confrontino, in particolare, art. I(5) 1969 OAU *Convention Governing the Specific Aspects of Refugee Problems in Africa*, nonché, in ambito europeo, l'art. 12 dell'attuale direttiva 2011/95/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2011, recante norme sull'attribuzione, a cittadini di Paesi terzi o apolidi, della qualifica di beneficiario di protezione internazionale, su uno status uniforme per i rifugiati o per le persone aventi titolo a beneficiare della protezione sussidiaria, nonché sul contenuto della protezione riconosciuta, direttiva cd. 'qualifiche', su cui M.T. Gil-Bazo, "Refugee Status and Subsidiary Protection under EC Law: the Qualification Directive and the Right to be Granted Asylum", in *Whose freedom, Security and Justice. EU Immigration and Asylum Law and Policy*, A. Baldaccini, E. Guild, H. Toner (eds.), Oxford, 2007, p. 229 ss.; EASO, *Exclusion: Articles 12 and 17 Qualifications Directive (2011/95/EU). A Judicial Analysis*, 2016, consultabile su [www.easo.europa.eu](http://www.easo.europa.eu)). L'articolo 1F della Convenzione di Ginevra, in particolare, dispone l'esclusione dal riconoscimento dell'asilo degli individui nei cui confronti vi siano fondati motivi di ritenere che abbiano commesso atti brutali o crimini particolarmente gravi, tali da considerarli non meritevoli di ottenere il beneficio della protezione internazionale.

La logica sottesa ad una simile previsione risiede sostanzialmente nella eccezionale gravità degli atti commessi, che renderebbe i responsabili di tali condotte indegni di beneficiare della protezione internazionale, imponendo agli Stati di collaborare al fine di evitare ogni possibile abuso, inteso a sottrarre gli autori dall'accertamento giudiziario delle rispettive responsabilità (si confrontino sul punto le osservazioni dell'UNHCR, *Handbook*, cit., par. 147-149). La previsione di clausole di esclusione dal riconoscimento dello status deriva infatti dal legame intrinseco tra i principi di umanità ed equità e il concetto



Consiglio di Stato francese, M.A.B.,  
sentenza del 28 febbraio 2019, n. 414821  
([www.legifrance.gouv.fr](http://www.legifrance.gouv.fr))

di rifugio: concedere la protezione agli autori di gravi reati «si porrebbe in effetti in contraddizione con la natura umanitaria e pacifica del concetto di asilo» e, in questa prospettiva, le clausole di esclusione si rendono funzionali a «preservare l'integrità del concetto di asilo» (UNHCR Standing Committee, *Note on the Exclusion Clauses*, 30 May 1997, EC/47/SC/CRP.29). Occorre tuttavia rilevare come l'evoluzione in materia di tutela dei diritti fondamentali abbia contribuito a contemperare questa esigenza securitaria con la necessità di garantire il rispetto del principio di *non refoulement*, che ha un ambito di applicazione più ampio e che, in termini generali, impone agli Stati il divieto di respingere, estradare o altrimenti allontanare un individuo verso Stati in cui sussista un serio rischio di subire trattamenti inumani o degradanti e può pertanto prescindere dal riconoscimento dello *status* di rifugiato (sul principio di *non refoulement* e sulla sua incidenza in tema di tutela dei diritti fondamentali alla luce delle evoluzioni più recenti del diritto internazionale, si veda *Dialogue between judges, European Court of Human Rights, Council of Europe*, 2016, "Non-refoulement as a principle of international law and the role of the judiciary in its implementation", Strasbourg, 2017). Come è noto, questo principio è stato declinato in modo molto dettagliato sul piano convenzionale, in modo espresso (si pensi all'art. 3 della Convenzione ONU contro la tortura e altri trattamenti o punizioni inumane e degradanti, del 1984 o all'art. 19 della Carta dei diritti fondamentali dell'UE, disposizioni che stabiliscono un divieto assoluto di allontanamento, espulsione o estradizione verso uno Stato in cui sussista un individuo corra un rischio serio di essere sottoposto alla pena di morte, alla tortura o ad altre pene o trattamenti inumani o degradanti) o per via giurisprudenziale (si confronti la giurisprudenza resa dalla Corte europea dei diritti umani sull'art. 3 della Convenzione europea per i diritti umani, a partire dal caso *Soering c. Regno Unito*, ricorso n. 14038/88, sentenza del 7 luglio 1989). Di questa «contrapposizione dialettica tra salvaguardia del sistema di protezione da un lato e diritto dell'individuo dall'altro» (P. Papa, "L'esclusione per non meritevolezza, i motivi di sicurezza e di pericolo, il principio di non refoulement e il permesso di soggiorno per motivi umanitari", in *Diritto, Immigrazione e Cittadinanza* 2/2018, p. 1 ss., in particolare p. 2) è espressione proprio la controversa formulazione dell'istituto dell'esclusione dal beneficio della protezione per ragioni di 'non meritevolezza' contenuta nella Convenzione di Ginevra, che risente peraltro della tensione costante tra l'esigenza di preservare l'integrità del sistema di asilo e la necessità di garantire il rispetto dei diritti fondamentali degli individui coinvolti (si confronti in proposito Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa, Raccomandazione R 6 sull'esclusione dallo status di rifugiato nel contesto dell'art. 1.F della Convenzione sullo status dei rifugiati – del 28 luglio 1951, adottata il 23 marzo 2005, in applicazione dell'art. 15.b dello Statuto). Nel tentativo di perseguire questo delicato bilanciamento tra i molteplici valori contrapposti, è evidente l'opportunità di procedere ad un'interpretazione rigorosa dell'istituto convenzionale dell'esclusione dal beneficio della protezione. L'elenco delle cause di esclusione contenuto nell'art.1F della Convenzione di Ginevra è pertanto da intendersi come tassativo ed esaustivo (UNHCR, *Guidelines on International Protection No. 5: Application of the Exclusion Clauses*, Introduction, A.2-3, cit.): come chiarito dall'UNHCR infatti, le clausole di esclusione vanno sempre interpretate in maniera restrittiva ed applicate 'scrupolosamente', dopo una complessiva analisi delle circostanze individuali di ogni singolo caso, al fine di proteggere l'integrità dell'istituto dell'asilo, così come strutturato nel sistema convenzionale (UNHCR's Executive Committee in *Conclusion* No. 82 (XLVIII), 1997).

2. Nel solco di questo quadro normativo complesso ed articolato, che si accompagna ad orientamenti interpretativi frammentari e ad una prassi incerta, la recente sentenza n. 414821 del Consiglio di Stato francese, depositata il 28 febbraio 2019, fornisce interessanti spunti di riflessione in particolare sull'istituto dell'esclusione dal beneficio della protezione in base all'art. 1F lettera a) della Convenzione di Ginevra del 1951, che contempla specificamente l'ipotesi del diniego dello status nei confronti di quegli individui verso cui vi sia un serio motivo di ritenere che abbiano «commesso un crimine contro la pace, un crimine di guerra o un crimine contro l'umanità, nel senso degli strumenti internazionali contenenti disposizioni relative a siffatti crimini».

I fatti all'origine del caso si collocano nell'ambito di un ricorso proposto da un cittadino ruandese di etnia hutu, la cui domanda di asilo era stata respinta dall'ufficio francese per la protezione dei rifugiati, proprio sulla base dell'articolo 1F lettera a) (Office de protection des réfugiés et apatrides, *Décision du directeur général*, 25 gennaio 1999). Il richiedente asilo in questione era in effetti stato oggetto di un procedimento di fronte al Tribunale penale internazionale per il Ruanda, con l'accusa di aver commesso crimini contro l'umanità. Nel febbraio 2014 tuttavia, il Tribunale aveva adottato in appello una sentenza di assoluzione nei confronti del ricorrente (ICTR, Camera d'Appello, *Ndindiyimana and others v. Prosecutor*, ICTR-00-56-A, sentenza dell'11 febbraio 2014), che aveva conseguentemente presentato un ricorso alla Corte nazionale francese sul diritto di asilo, volto a sollecitare l'annullamento della precedente decisione di rigetto dal riconoscimento dello status. La Corte aveva però confermato la decisione di diniego, ritenendo in ogni caso applicabile nei suoi confronti la clausola di esclusione di cui all'art. 1F lettera a) della Convenzione di Ginevra (Cour nationale du droit d'asile, decisione n. 15027005-337525, 22 giugno 2017). A seguito del ricorso, ad opera del richiedente, avverso la decisione di conferma del rigetto della domanda di asilo, il Consiglio di Stato, nella sentenza del 28 febbraio scorso, ha fornito interessanti quanto problematici spunti di riflessione sulla natura e sulla portata dell'istituto dell'esclusione ai sensi dell'art. 1F lettera a) della Convenzione di Ginevra, sull'estensione del suo ambito di applicazione e del margine di apprezzamento riservato agli Stati nella valutazione del ricorso a tale causa di diniego, nonché sugli effetti e sulle conseguenze derivanti dall'applicazione di questa specifica clausola di esclusione.

3. Secondo quanto sostenuto dall'UNHCR, qualora ricorrano le circostanze previste dall'art. 1F della Convenzione come cause di esclusione, gli Stati sarebbero tenuti a non concedere il beneficio della protezione internazionale agli individui altrimenti qualificabili come rifugiati (UNHCR, *Background Note on the Application of the Exclusion Clauses: Article 1F of the 1951 Convention relating to the Status of Refugees*, 2003): in particolare, la formulazione dell'art. 1F della Convenzione è tale da indurre a considerare l'esistenza di un vero e proprio obbligo, di cui sarebbero destinatari tutti gli organi statali competenti all'esame della domanda di protezione internazionale, di non riconoscere lo status di rifugiato (in questo senso, UNHCR, *Guidelines on International Protection No. 5: Application of the Exclusion Clauses*, Introduction, A.1, cit.). Tale chiave di lettura, secondo cui, una volta accertata la commissione di gravi reati da parte del richiedente e ritenute così applicabili le cause di esclusione previste dalla Convenzione, gli Stati sarebbero obbligati *ipso facto* a disporre il diniego dello status di rifugiato, ancorché sussista il fondato timore di persecuzione, risulterebbe confermata anche dall'orientamento della giurisprudenza. Con specifico riferimento all'ordinamento dell'Unione europea infatti, la Corte di giustizia, nell'interpretare l'art. 12.2 della direttiva 2011/95/UE (direttiva cd. qualifiche, cit.), la cui

formulazione corrisponde quasi letteralmente all'art. 1F della Convenzione di Ginevra, ha chiaramente affermato che il ricorrere delle ipotesi previste come cause di esclusione osta a che uno Stato membro adotti o mantenga in vigore disposizioni che concedano lo *status* di rifugiato ad una persona che non può beneficiarne in base all'applicazione delle clausole di esclusione (Corte di giustizia dell'Unione europea, cause riunite C-57/09 e C-101/09, *Germania c. B. e D.*, sentenza del 9 novembre 2010, par. 115). Nella medesima prospettiva, la Corte di giustizia si è spinta ad affermare che «la portata della protezione che una comunità intende accordare ai suoi interessi fondamentali non può variare a seconda dello *status* giuridico della persona che lede tali interessi» (Corte di giustizia dell'Unione europea, causa C-373/13, *H.T. c. Land Baden-Württemberg*, sentenza del 24 giugno 2015, par. 42. In argomento V. Zambrano, “Lotta al terrorismo e riconoscimento dello status di rifugiato nel quadro normativo e giurisprudenziale europeo: un rapporto problematico”, in *Freedom, Security and Justice: European Legal Studies* 3/2017, p. 71 ss.). Sul piano sistemico pertanto, la previsione di un vero e proprio obbligo di escludere risulterebbe, anche alla luce degli orientamenti dell'UNHCR e della giurisprudenza, più in linea con il tenore e le finalità delle disposizioni della Convenzione, ancorché essa risulti particolarmente problematica in considerazione della situazione di vulnerabilità in cui versa comunque il richiedente (in questo senso, A. Del Guercio, “La protezione dei richiedenti asilo nel diritto internazionale ed europeo”, Napoli, 2016, in particolare p. 340 ss.). Tale interpretazione risulta accolta anche dal Consiglio di Stato, che si limita a richiamare, al punto 3 della sentenza, le disposizioni pertinenti della Convenzione di Ginevra e dell'ordinamento interno francese, al fine di constatare come la Corte, avendo rilevato l'esistenza di fondati motivi di ritenere che il richiedente fosse responsabile di atti brutali, fosse tenuta a dare applicazione all'art. 1F lettera a) e come di conseguenza il ricorrente *dovesse* «être exclu du statut de réfugié» (par. 9).

Sulla base di una simile impostazione, si pone pertanto – ed è questo il contributo più interessante e al contempo problematico che si può trarre dalla sentenza in commento – un duplice ordine di problemi che, da un lato, riguardano la natura e l'estensione del margine di apprezzamento riservato agli Stati per procedere alla valutazione della gravità delle circostanze che determinano l'applicazione dell'art. 1F lettera a) della Convenzione di Ginevra e, dall'altro lato, attengono alla previsione di forme e misure alternative di protezione per l'individuo nei cui confronti sia disposto il diniego dello *status* di rifugiato, per effetto dell'applicazione della causa di esclusione convenzionale nonostante l'esistenza di un fondato timore di persecuzione o trattamenti inumani o degradanti.

4. Ai sensi della Convenzione di Ginevra, la responsabilità di stabilire l'applicabilità delle cause di esclusione compete dunque agli Stati, che godono in questo senso di un certo margine di apprezzamento, ancorché entro limiti circoscritti (UNHCR, *Note on the Exclusion Clauses*, cit., par. 4). Con specifico riferimento alle cause di esclusione previste dall'art. 1F lettera a), il parametro di riferimento è quello dell'esistenza di 'fondati motivi per ritenere' che l'individuo abbia commesso un crimine contro la pace, un crimine di guerra o un crimine contro l'umanità, nel senso degli strumenti internazionali contenenti disposizioni relative a siffatti crimini. Il criterio dei 'fondati motivi' rappresenta uno *standard* di prova particolarmente elevato, da attestare attraverso la verifica della sussistenza di informazioni chiare e affidabili, non risultando sufficiente l'esistenza di semplici sospetti, pur non essendo richiesto il criterio dell' 'oltre ogni ragionevole dubbio' (in questo senso, P. Papa, “L'esclusione per non meritevolezza, i motivi di sicurezza e di pericolo, il principio di non refoulement e il permesso di soggiorno per motivi umanitari”, cit., p. 10). L'articolazione del ragionamento condotto dal Consiglio di Stato francese nella sen-

tenza in commento muove precisamente dalla considerazione secondo cui la Convenzione di Ginevra non condiziona l'applicazione della clausola di esclusione di cui all'art. 1F lettera a) all'esistenza di una condanna. Rientrerebbe invece nell'ambito del margine di apprezzamento della Corte nazionale sul diritto di asilo, la valutazione dell'esistenza di ragioni serie per ritenere applicabile l'esclusione di cui all'art. 1F lettera a). Nell'impostazione accolta dal Consiglio di Stato infatti, l'autorità di cosa giudicata di una giurisdizione penale francese, da estendersi per analogia ai giudizi resi dal tribunale penale internazionale istituito dalle Nazioni Unite, non si imporrebbe al giudice amministrativo se non con riferimento all'accertamento dei fatti: rientrerebbe invece nel margine di apprezzamento delle autorità statali la valutazione circa l'esistenza di fondati motivi di ritenere che le circostanze del caso rientrino nell'ambito di applicazione delle clausole di esclusione, che non esigono l'esistenza di una prova al di là di ogni ragionevole dubbio e che non dipendono dalla sentenza resa dal Tribunale internazionale che abbia disposto il rilascio o l'assoluzione del richiedente (CE, 28 febbraio 2019, cit., par. 9).

Secondo il Consiglio di Stato, l'assoluzione dall'accusa di crimini contro l'umanità, pronunciata con sentenza definitiva da un tribunale internazionale, non impedirebbe pertanto alle autorità giurisdizionali nazionali di respingere, in base alla causa di esclusione prevista dall'art. 1F lettera a) della Convenzione del 1951, la richiesta di asilo di un richiedente che sia stato assolto da quel tribunale. Ciò in ragione del fatto che «il appartient à la Cour nationale du droit d'asile, le cas échéant, d'apprécier, sans être tenue par ce jugement, s'il existe des raisons sérieuses de penser que l'intéressé entre dans le champ des clauses d'exclusion mentionnées au F de l'article 1er» (CE, sentenza 28 febbraio 2019, cit., par. 8). La circostanza secondo cui l'autorità del giudicato reso da una giurisdizione internazionale non si imporrebbe nell'apprezzamento operato dalle autorità statali, che conserverebbero invece il consueto margine di apprezzamento nell'applicazione delle clausole di esclusione, anche in presenza di una sentenza definitiva di rilascio o di assoluzione del richiedente, pone invero qualche difficoltà di coordinamento con il tenore stesso dell'istituto dell'esclusione ai sensi della Convenzione di Ginevra, ispirata ad un tendenziale rigore, nel perseguimento del delicato equilibrio tra protezione internazionale e diniego dello *status*: ai sensi delle disposizioni convenzionali, la valutazione della gravità delle circostanze escludenti la protezione deve infatti essere effettuata in modo estremamente rigido, sulla base di un'analisi dettagliata, condotta caso per caso, nel contesto di un esame completo dei motivi addotti per la richiesta di asilo e attraverso un'interpretazione restrittiva delle clausole di esclusione, la cui applicazione, è evidente, determina una compressione dei diritti fondamentali di cui, in ogni caso, è titolare il richiedente (UNHCR, *Guidelines on International Protection No. 5: Application of the Exclusion Clauses*, cit., par 7). Per tale ragione, le decisioni di esclusione dovrebbero rappresentare una misura di *extrema ratio*, dovrebbero essere chiare e motivate, in considerazione dell'effetto intrinsecamente grave della loro invocazione (UNHCR, *Note on the Exclusion Clauses*, cit., par. 5).

5. Al profilo relativo alla natura e all'estensione del margine di apprezzamento in capo agli Stati nella valutazione della gravità delle circostanze ai fini dell'applicazione delle clausole di esclusione, è strettamente consequenziale la questione delle conseguenze e degli effetti dell'applicazione delle clausole di esclusione. A tal proposito, il Consiglio di Stato ha affermato che la decisione con cui la Corte nazionale del diritto di asilo ha confermato il diniego dal riconoscimento del beneficio dello *status* «n'a ni pour objet ni pour effet de le priver de la possibilité de séjourner en France et de fixer le pays à destination duquel il devrait, le cas échéant, être reconduit [...] en ce qu'un retour au Rwanda

l'exposerait à des traitements inhumains et dégradants» e che pertanto la decisione non si è posta in contrasto, in particolare con l'art. 3 della Convenzione europea per i diritti umani (CE, sentenza 28 febbraio 2019, cit., par. 5).

La Convenzione si limita in effetti ad imporre agli Stati parti di non riconoscere lo *status* di rifugiato al ricorrere delle circostanze contemplate dalle clausole di esclusione, ma preserva in ogni caso il diritto sovrano, in capo agli Stati stessi, di concedere altre forme di protezione e condizioni di residenza agli individui esclusi dal beneficio dell'asilo, che tuttavia necessitano di protezione e non possono essere respinti, in applicazione di altri obblighi internazionali, siano essi di natura consuetudinaria o convenzionale (in questo senso, UNHCR, *Guidelines on International Protection No. 5: Application of the Exclusion Clauses*, cit., lett. F del paragrafo I, che dispone che «an excluded individual may still be protected against return to a country where he or she is at risk of ill-treatment by virtue of other international instruments»). Compete dunque agli Stati, nell'esercizio dei loro poteri sovrani e nei limiti del margine di apprezzamento in capo ad essi, garantire una coesistenza equilibrata tra obblighi divergenti: da un lato, la Convenzione di Ginevra del 1951 dispone l'obbligo di non riconoscere lo *status* di rifugiato al ricorrere delle circostanze stabilite nelle cause di esclusione, dall'altro gli obblighi in materia di tutela dei diritti fondamentali vietano in termini assoluti ed inderogabili il respingimento di qualsiasi individuo verso un Paese in cui sussista il serio rischio che la sua vita o la sua integrità fisica siano in pericolo.

La questione del rapporto problematico tra la negazione dello status di rifugiato e l'allontanamento dal territorio dello Stato è stata in parte affrontata anche dalla giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea. Nel caso *B.D.*, in particolare, la Corte ha affermato che «gli Stati membri possono riconoscere un diritto d'asilo in forza del loro diritto nazionale ad una persona esclusa dallo *status* di rifugiato» purché il tipo di protezione riconosciuta in base alla normativa nazionale per ragioni caritatevoli o umanitarie non comporti un rischio di confusione con lo *status* di rifugiato ai sensi della direttiva. Ciò al fine di garantire il rispetto dell'obiettivo perseguito dalle clausole di esclusione, che è quello di preservare la credibilità del sistema di protezione, al fine, tra l'altro, di evitare che esso possa essere indebitamente utilizzato da quanti vogliano attentare ai principi fondamentali dell'ordinamento europeo e internazionale (Corte di giustizia dell'Unione europea, *B.D.*, cit., par. 121. Sul punto, in una prospettiva simile, si confrontino anche Corte di Giustizia dell'Unione europea, sentenza del 24 giugno 2015, *H.T.*, cit., nonché *Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides c. Mustafa Lounani*, sentenza del 31 gennaio 2017, causa C-573/14. In argomento, R. Nigro, «La sentenza della Corte di giustizia dell'Unione Europea nel caso *Lounani* e le controverse motivazioni giuridiche al fine di escludere lo status di rifugiato», in *Rivista di diritto internazionale* 2017, p. 565 ss.). Recentemente peraltro, pronunciandosi nuovamente sul rapporto tra il diritto dell'Unione europea e la Convenzione di Ginevra, nello specifico contesto delle cause di revoca e diniego dello status di rifugiato, la Corte di giustizia si è spinta oltre, fino ad affermare come il diritto dell'Unione riconosca agli individui una protezione internazionale più ampia di quella assicurata dalla Convenzione di Ginevra e come pertanto, nell'ordinamento dell'Unione, fintanto che il cittadino di un Paese terzo o un apolide abbia un fondato timore di essere perseguitato nel suo paese di origine o di residenza, questa persona debba essere qualificata come rifugiato ai sensi del diritto dell'Unione e della Convenzione di Ginevra e ciò indipendentemente dal fatto che il relativo *status* di rifugiato gli sia stato formalmente riconosciuto (Corte di giustizia [GS], *M/Ministerstvo vnitra, X e X/Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides*, sentenza del 14 maggio 2019, cause riunite C-391/16, C-77/17 e C-78/17, in particolare par. 99-110).

Nella contrapposizione costante tra la salvaguardia dell'integrità del sistema di protezione da un lato e la tutela dei diritti fondamentali dell'individuo, dall'altro lato, emerge con particolare intensità, alla luce della giurisprudenza esaminata, il ruolo fondamentale svolto dal giudice nazionale, europeo ed internazionale, nel garantire un adeguato contemperamento tra i contrapposti valori in gioco. È infatti dovere del giudice vagliare scrupolosamente le circostanze di ogni specifica fattispecie, al fine di garantire, caso per caso, la corretta applicazione delle clausole di esclusione. Tale esigenza si rende tanto più impellente in considerazione delle sfide odierne cui è confrontato il sistema dell'asilo: «nelle ipotesi di afflusso di massa, la determinazione dello *status* individuale per tutti i richiedenti asilo può essere fisicamente impossibile, tuttavia il riconoscimento dello *status* di rifugiato *prima facie* significa, in alcune situazioni, che i persecutori possano ricevere una misura di protezione internazionale insieme alle vittime della persecuzione; durante gli arrivi di massa, l'imperativo umanitario fondamentale di preservare la vita impone che l'asilo e l'assistenza materiale abbiano inizialmente la precedenza sulla necessità di identificare le persone che non meritano lo *status* di rifugiato; è fondamentale, tuttavia, che il processo di considerare l'esclusione delle persone inizi il più presto possibile; lo *status* di rifugiato può essere ritirato se venissero alla luce fatti che giustifichino l'esclusione di una persona» (UNHCR, *Note on the Exclusion Clauses*, cit., par. 21 e 22).

Maura Marchegiani\*

**ABSTRACT. Exclusion Clauses for the Recognition of International Protection and Effects of the Judgements of International Criminal Courts in the Light of the Practice**

Among the issues related to the asylum and international protection regime, a particular problem undoubtedly concerns the interpretation and the correct application of the exclusion clauses from the recognition of refugee status, as foreseen by the 1951 Geneva Convention on rights of refugees and subsequently regulated by regional and sectorial legislation. Article 1F of the Geneva Convention specifically provides for the exclusion from recognition of asylum for individuals against whom there are reasonable grounds to believe that they have committed brutal acts or particularly serious crimes, such as to consider them 'not worthy' of obtaining the benefit of international protection. The provision of exclusion clauses from the recognition of the status in fact derives from the intrinsic link between the principles of humanity and equity and the concept of refuge: granting protection to the perpetrators of serious crimes would in fact contradict the humanitarian and peaceful nature of the concept of asylum and, in this perspective, the exclusion clauses are functional to preserve the integrity of the concept of asylum. However, it should be noted that the evolution of fundamental rights has contributed to reconciling the requirement for security with the need to ensure compliance with the principle of *non-refoulement*, which has a broader scope and which, in general terms, imposes a prohibition on States to reject, extradite or otherwise expel an individual to States where there is a serious risk of inhuman or degrading treatment and can therefore disregard the recognition of refugee status and could therefore overlook the recognition of refugee status.

*Keywords:* 1951 Geneva Convention; exclusion clauses from the recognition of refugee status; principle of *non-refoulement*; international criminal courts; French *Conseil d'Etat*.

\* Ricercatore di Diritto internazionale nell'Università per Stranieri di Perugia, Dipartimento di Scienze umane e sociali, Piazza Fortebraccio, 4 – 06123 Perugia, maura.marchegiani@unistrapg.it.